

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI Sentenza 9 marzo 2011, n. 1492 – accesso agli atti

La situazione "giuridicamente rilevante" disciplinata dall'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (nel caso di specie, è stata riconosciuta la legittimazione e l'interesse del Comune di Ciampino ad accedere agli atti emessi dalle competenti autorità e relativi al Piano Nomadi nonché a tutti gli atti propedeutici allo stesso contenenti l'indicazione del campo "La Barbuta" tra i 13 campi definitivi, stante il concreto interesse dell'Amministrazione a verificare se le determinazioni commissariali fossero o meno conformi al dettato normativo e se tenessero in dovuto conto le esigenze della collettività locale, attesa l'oggettiva vicinanza con il campo stesso).

Non spetta all'autorità destinataria della domanda di accesso valutare la fondatezza o meno delle presumibili doglianze che l'Amministrazione Comunale potrebbe far valere nelle sedi giurisdizionali, essendo rimessa al richiedente l'accesso stesso ogni valutazione circa l'opportunità di avviare eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale e all'autorità adita di fornire ad esso gli elementi conoscitivi richiesti su di un piano di leale collaborazione tra autorità e di trasparenza dell'azione amministrativa in funzione della necessaria cooperazione tra Stato e Comuni, soggetti costituenti entrambi la Repubblica ai sensi dell'art. 114 cost.

(Conferma TarLazio, Roma, sez. I ter, n. 32624 del 2010).
